

DELIBERA NR. 12 D.D. 30/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANAUNIA.

RELAZIONE:

Ricordato che la L.P. 27 giugno 2005, n° 8, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 concernente "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e della legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 concernente "Norme sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina l'organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali.

Dato atto che l'articolo 3 della citata Legge Provinciale consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio.

Rilevato altresì che l'articolo 35 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi.

Tenuto conto che l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla polizia municipale rappresenta una valida soluzione per il presidio integrato del territorio di riferimento, sulla base di criteri e principi condivisi, nei confronti di territori contigui.

Rilevato che il servizio di polizia municipale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza.

Visto che per i motivi sopra esposti in data 18 ottobre 2006, alcuni Comuni dell'Ambito sottoscrivevano Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale.

Ricordato che in questi anni il Servizio associato di Polizia Locale è stato confermato tramite l'approvazione di apposite convenzioni l'ultima delle quali con validità fino alla data del 31 dicembre 2020 (vd. delibera C.C. 31/01/2018 nr. 2).

Preso atto che a causa dell'emergenza Covid-19 le elezioni comunali previste per il 3 maggio 2020 sono state rinviata al 20 e 21 settembre 2020.

Ritenuto opportuno effettuare una proroga di un anno della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale al fine di garantire continuità al servizio durante il periodo di insediamento delle nuove amministrazioni.

Preso atto che la sottoscrizione della convenzione è necessaria al fine di ottenere il contributo provinciale che risulta determinante nell'abbattimento dei costi a carico delle singole Amministrazioni.

Dato atto che nella riunione della Conferenza dei Sindaci tenutasi lo scorso 15/07/2020, i Sindaci o loro delegati, dopo aver preso visione della proposta di rinnovo della Convenzione e del piano finanziario hanno espresso, all'unanimità, la volontà di procedere al rinnovo della Convenzione fino al 31 dicembre 2021.

Ricordato che i Comuni che partecipano all'accordo si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio di polizia locale secondo le disposizioni della presente convenzione che inoltre disciplina e conferma gli obblighi relativi all'assunzione del personale assunto a tempo indeterminato in caso di scioglimento della gestione associata.

Preso atto che il comune di Cles, in qualità di comune capofila, ha predisposto lo schema di Convenzione e gli allegati Regolamento Speciale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia e piano finanziario per l'anno 2021 e che quest'ultimo verrà eventualmente rivisto tenendo conto delle priorità ed esigenze che emergeranno nel corso del tempo.

Dato atto che la convenzione proposta avrà validità dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'opportunità di svolgere in forma associata il Servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio oltre ad assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità.

Preso atto degli accordi raggiunti tra i Sindaci dei Comuni interessati.

Visto l'allegato schema di convenzione, disciplinante le forme ed i rapporti che regoleranno le relazioni fra i vari Enti, il Regolamento Speciale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia ed il piano finanziario allegati allo schema di convenzione.

Preso atto che la convenzione proposta come previsto dall'articolo 11 della stessa, ha validità fino al 31 dicembre 2021.

Udita la discussione così come riportata per esteso a verbale.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3/05/2018 nr. 2 e ss.mm.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dallo stesso Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visti gli artt. 35 e 49 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti FAVOREVOLI nr. 11, CONTRARI nr. 0, ASTENUTI nr. 0, espressi per alzata di mano dai nr. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale Anaunia, composto di n. 14 articoli, dell'allegato Regolamento Speciale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia e dell'allegato piano finanziario che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1), che dovrà avvenire in forma digitale;
3. di dare atto che nel bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2021, sono stanziati le risorse necessarie per far fronte alle spese previste dalla presente convenzione;
4. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione dai nr. 11 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2, vista l'urgenza di procedere in tempi brevi alla sottoscrizione della convenzione;
5. di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della Legge Provinciale 30 dicembre 1992, nr. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.